



**ADEGUAMENTI STATUTARI IN  
VISTA DELL'ISCRIZIONE NEL  
RUNTS**

**AVV. GABRIELE SEPIO  
23 OTTOBRE 2020**





# ADEGUAMENTI STATUTARI

## Adeguamenti al nuovo quadro normativo

A seguito dell'entrata in vigore del CTS (3 agosto 2017), si è aperta una fase transitoria e di adeguamento, nella quale le attuali **Onlus, ODV e APS**, ai fini dell'adozione della nuova qualifica di ETS, devono valutare in che modo collocarsi all'interno del Registro unico nazionale, in considerazione delle proprie modalità operative e alla luce delle nuove opportunità offerte dalla riforma (si pensi, ad esempio, alla nuova disciplina in materia di impresa sociale).

Sotto quest'ultimo aspetto, va sottolineato che ai sensi dell'art. 54 del CTS le ODV e le APS transiteranno in maniera «automatica» all'interno del Registro unico, andando a confluire nelle apposite sezioni loro dedicate (salvo il caso in cui l'Ufficio del Registro rilevi la mancanza dei necessari requisiti).

Le attuali Onlus, invece, dovranno procedere all'iscrizione al RUNTS e dovranno quindi scegliere (in base alle proprie caratteristiche gestionali e ai regimi fiscali applicabili) in quale veste collocarsi all'interno del nuovo Terzo settore.

## Adeguamenti al nuovo quadro normativo

Dal 2018 e fino alla messa in funzione del Registro unico, inoltre, le Onlus, le ODV e le APS possono applicare **in via transitoria**, in base all'iscrizione nei relativi registri di settore, le misure fiscali di carattere agevolativo introdotte dal Codice.

Si tratta, in particolare:

- del **social bonus** (art. 81 – per la cui operatività deve essere però emanato un apposito decreto attuativo),
- delle **agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali** (art. 82),
- delle **detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali** (art. 83),
- della **nuova esenzione IRES** per i redditi degli immobili di ODV e APS destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali (artt. 84, comma 2 e 85, comma 7).

## Adeguamenti al nuovo quadro normativo

Gli enti che intendano aderire alla riforma del Terzo settore dovranno procedere agli adeguamenti statutari imposti dalla nuova normativa entro il 31 ottobre 2020.

Tale termine è stato recentemente prorogato dal decreto cura Italia (art. 35, comma 1 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020).

In particolare, l'art. 101 comma 2 del CTS stabilisce che entro tale data gli statuti potranno essere modificati in conformità alle nuove disposizioni della riforma con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'**assemblea ordinaria**.

La semplificazione, tuttavia, riguarda unicamente **le modifiche statutarie di mero adeguamento**, vale a dire:

- ❖ le modifiche volte ad adeguare gli statuti alle nuove **disposizioni inderogabili**;
- ❖ le modifiche volte ad introdurre clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutarie.

## Adeguamenti al nuovo quadro normativo

Tali modifiche, derivando dalla necessità di adeguare gli statuti al nuovo intervento normativo, saranno **esenti dall'imposta di registro** (in base all'art. 82, comma 3 del CTS).

L'art. 101 del Codice stabilisce che fino all'operatività del Registro unico continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione negli attuali registri Onlus, ODV e APS (comma 2).

Fino a tale data, inoltre, il requisito dell'iscrizione nel Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione nei registri previsti dalle normative di settore (comma 3).

## Adeguamenti al nuovo quadro normativo

Come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la **Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018**, per le **fondazioni** prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum.

Inoltre, fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della personalità giuridica di cui l'art.22 CTS) le modifiche statutarie continueranno, per gli **enti con personalità giuridica**, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000).

Nonostante il richiamo alle «modalità» previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per le modifiche degli statuti degli enti in possesso di **personalità giuridica** resta ferma la necessità **dell'atto pubblico** e, dunque, dell'intervento notarile (cfr. la citata Circolare del Ministero del lavoro del 27 dicembre 2018 e, per le imprese sociali, la Circolare Mise del 2 gennaio 2019).

## Adeguamenti statutari: oggetto sociale

Nell'ottica dell'adeguamento statutario andranno considerate, ad esempio, le **modifiche all'oggetto sociale**: l'ETS, infatti, si caratterizza per l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (art. 5 del CTS) rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

La citata Circolare del Ministero del lavoro ha specificato che le esigenze di trasparenza e chiarezza nei confronti degli associati e dei terzi richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nell'art. 5 del CTS.

In particolare, la Circolare ha chiarito che l'ente potrà riprodurre le attività ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1 e che, nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività stesse. Dovranno essere altresì declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente.

Trattandosi di adeguamento obbligatorio, sarà applicabile la modalità di deliberazione semplificata di cui all'art. 101, comma 2 CTS.



## Adeguamenti statutari: attività diverse

L'esercizio di **attività diverse**, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale (in base alle condizioni e limiti che saranno individuati da apposito decreto - art. 6 del CTS), è facoltativo.

Tuttavia, laddove l'ente intenda avvalersi di tale possibilità, l'esercizio delle attività diverse da quelle di interesse generale dovrà essere espressamente consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Sul punto, la citata Circolare del Ministero del lavoro ha chiarito che non è necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

## Adeguamenti statutari: attività diverse

Quanto alle **modalità** con le quali la relativa modifica statutaria dovrà essere approvata, occorre distinguere due ipotesi:

Qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse attraverso una modifica statutaria effettuata nel termine indicato non potrà avvenire con le modalità «semplificate» di cui all'art. 101, comma 2 CTS (in quanto la scelta opzionale determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo);

Qualora, invece, lo statuto preveda già la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 5, la relativa disposizione potrà essere adeguata alle disposizioni del codice (specificando secondarietà e strumentalità, modalità di individuazione da parte degli organi, ecc.) con i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria.

## Adeguamenti statutari: raccolta fondi e assenza di scopo di lucro

Per quanto riguarda la possibilità di esercitare **raccolta fondi**, la citata Circolare del Ministero del Lavoro ha specificato che essa, ai sensi dell'art. 7 CTS, è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto.

**L'assenza di scopo di lucro** costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS. Pertanto, lo statuto dovrà risultare pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del CTS, che disciplinano, rispettivamente, la destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (trattandosi di adeguamento obbligatorio, le relative modifiche potranno essere approvate nei 24 mesi con le deliberazioni dell'assemblea ordinaria).

## Adeguamenti statutari: devoluzione del patrimonio

Anche le previsioni in ordine alla **devoluzione del patrimonio** in caso di estinzione o scioglimento dell'ente (art. 9 del CTS) costituiscono contenuto obbligatorio dello statuto: l'obbligo conformativo al dettato dell'art. 9 si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

L'articolo 9 CTS prevede altresì che la devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole del competente ufficio del RUNTS: la Circolare n. 20/2018 ha ricordato che nel periodo transitorio, è prevista l'acquisizione del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le ONLUS e per gli enti non commerciali.

## Adeguamenti statutari: patrimoni destinati

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018 ha altresì specificato che **costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare** (prevista dall'articolo 10 del CTS per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese) si deve considerare come una facoltà riconosciuta dalla legge, dalla quale, pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario.

Di conseguenza, la relativa modifica statutaria non potrà essere approvata con le maggioranze dell'assemblea ordinaria (neppure nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del CTS).

## Adeguamenti statutari: denominazione

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018, inoltre, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche della **denominazione sociale**.

In particolare, l'art. 1 del CTS stabilisce che la denominazione sociale degli enti iscritti nel Runts dovrà necessariamente contenere l'indicazione di “ente del Terzo settore” o l'acronimo “ETS”, e che di tale indicazione debba farsi uso negli atti e nelle comunicazioni.

Nella denominazione sociale delle particolari categorie di ETS, tuttavia, dovrà essere necessariamente indicata la locuzione richiesta per identificare la tipologia di ente (ad esempio, “ODV”; “APS”; “impresa sociale”; “ente filantropico”) mentre l'ulteriore indicazione di “ETS” è facoltativa .

## Adeguamenti statutari: denominazione

Quanto **all'utilizzo della nuova denominazione** recante l'indicazione ente del terzo settore/l'acronimo ETS (sul sito, nella corrispondenza, nei rapporti con i terzi, nelle comunicazioni al pubblico), esso è subordinato all'effettiva iscrizione presso il RUNTS.

A tal fine, la Circolare 20/2018 ha specificato che sarà possibile prevedere nello statuto un'apposita clausola, che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione.

Un'analoga clausola, sospensivamente condizionata, potrà essere inserita dagli enti costituiti successivamente al 3 agosto 2017 che intendano acquisire la qualifica di ETS.

## Adeguamenti statutari: denominazione

Durante il periodo transitorio, invece, gli acronimi **ODV** e **APS** **potranno essere apposti da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore**, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice (come già chiarito dal medesimo Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 29 dicembre 2017).

Laddove le ODV e APS intendano integrare in via facoltativa la loro denominazione sociale ai sensi dell'articolo 12 (utilizzando in aggiunta l'acronimo ETS), dovranno inserire nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS.



## Adeguamenti statutari: Onlus

In attesa della messa in funzione del Registro unico le Onlus possono adeguare gli statuti al CTS, **subordinando l'efficacia delle modifiche alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del CTS.**

Durante la fase transitoria, le Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali, sia nella denominazione sociale sia nei rapporti con i terzi. L'assunzione della nuova denominazione di ETS, inserita nello statuto, dovrà essere sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico.

In alternativa alle clausole statuarie sospensivamente condizionate, si potrebbe deliberare l'approvazione di un nuovo testo di statuto, adeguato alle nuove disposizioni, che diverrà efficace a decorrere del citato termine, al fine di evitare che per effetto delle modifiche statutarie siano introdotte clausole incompatibili con l'attuale regime Onlus.

Nell'attuale fase **transitoria è ancora possibile costituire una nuova ONLUS in base ai requisiti di cui al D.Lgs. 460/1997**, iscrivendola nella relativa Anagrafe.

Anche in questo caso, lo statuto può già prevedere le modifiche statutarie necessarie all'adozione della qualifica di ETS, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del CTS.

## Adeguamenti statutari: bilanci

Lo statuto deve recare una previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa, in caso di ricavi inferiori a 220.000 euro) e al bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 CTS.

Anche laddove l'ente non sia ancora tenuto alla redazione del bilancio sociale, potrebbe essere ugualmente opportuno indicare nello statuto l'organo competente a questo adempimento, così da evitare una successiva modifica statutaria al verificarsi delle condizioni che rendono obbligatorio il bilancio sociale.

## Adeguamenti statutari: volontari

Per gli enti che si avvalgono di volontari, dovranno essere rimosse eventuali disposizioni statutarie non conformi agli articoli 17 e 18 del CTS.

Con riguardo ai **rimborsi**, l'art. 17 del CTS dispone che i volontari non possono ricevere una retribuzione per l'attività, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente.

Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Secondo il Ministero del lavoro non è necessario inserire nello statuto le previsioni di cui all'art. 17 in quanto trovano automatica applicazione agli ETS. Tuttavia, in sede di adeguamento potrebbe essere opportuno individuare nello statuto l'organo competente a deliberare sui rimborsi.

## Adeguamenti statutari: associati

Gli statuti devono necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 15, comma 3, in tema di **diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali**, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

Con riguardo alle previsioni dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 (in tema di **ammissione dei soci**), derogabili dall'autonomia statutaria (adeguamento disapplicativo), occorre considerare quanto segue:

- la previsione di cui primo comma è derogabile prevedendo in capo ad un organo diverso da quello amministrativo la decisione in ordine all'ammissione degli associati;
- non sono invece derogabili la previsione sulla necessità di dare comunicazione all'interessato, di procedere all'annotazione sul libro soci e di dare applicazione al principio per cui l'ammissione deve avvenire "su domanda dell'interessato".

La previsione di cui al secondo comma è derogabile quanto al lasso temporale (60giorni) entro il quale l'ente competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione; non è derogabile la possibilità di non motivare la deliberazione.

## Adeguamenti statutari: associati

Per quanto riguarda il terzo comma dell'art. 23 del CTS, va considerato che in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa avrebbe l'obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile; l'eventuale deroga, pertanto, potrà riguardare:

- ❖ l'individuazione di un organo diverso dall'assemblea, incaricato della decisione;
- ❖ un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile;
- ❖ non può invece essere escluso il diritto di chiedere il riesame della decisione.

## Adeguamenti statutari: partecipazione all'assemblea

Con riguardo all'art. 24 del CTS, che disciplina la **partecipazione degli associati degli ETS all'assemblea**, la Circolare n. 20/2018 ha affermato che il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto (comma 1) è derogabile ma, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato.

Si tratterebbe in ogni caso di adeguamento disapplicativo (soggetto all'art. 101, comma 2, CTS).

Allo stesso modo, sono disapplicabili mediante deroga statutaria le disposizioni in ordine al potere di rappresentanza in assemblea (art. 24, comma 3 CTS), nonché l'estensione delle disposizioni in commento alle fondazioni dotate di un organo assembleare o di indirizzo (art. 24, comma 6 CTS).

## Adeguamenti statutari: voto partecipazione all'assemblea

Sempre con riferimento all'art. **24 CTS**, la Circolare del Ministero del lavoro ha chiarito che non è derogabile la previsione secondo la quale ciascun associato ha un voto (comma 2).

Rivestono invece carattere facoltativo (con conseguente inapplicabilità delle modalità semplificate di cui all'art. 101, comma 2 CTS):

- ❖ la possibilità di attribuire **più voti** agli associati che siano enti del Terzo settore, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati o aderenti (comma 2);
- ❖ la possibilità di prevedere l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (comma 4);
- ❖ la possibilità di disciplinare la costituzione e lo svolgimento di **assemblee separate** (comma 5).

## Adeguamenti statutari: assemblea

Con riguardo alle previsioni in tema di competenze inderogabili dell'assemblea (**art. 25 del CTS**), la Circolare n. 20/2018 ha sottolineato l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario, fatta salva la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità.

La circolare precisa che potrà applicarsi, in quest'ultimo caso, il regime «alleggerito» di adeguamento (il regime semplificato non potrà applicarsi, invece, in caso di adeguamento «facoltativo» da parte delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25, comma 3).

La Circolare specifica altresì che lo statuto dovrà distinguere le deliberazioni dell'assemblea in ordinarie/straordinarie e i relativi quorum (troverà applicazione, in mancanza, l'art. 21 del codice civile).



## Adeguamenti statutari: organo amministrativo

**Con riferimento all'organo di amministrazione (art. 26 CTS), la Circolare n. 20/2018 ha evidenziato che:**

- ❖ sono inderogabili, con conseguente necessità dell'adeguamento statutario, la previsione secondo cui nelle associazioni e nelle fondazioni deve essere nominato un organo di amministrazione (comma 1 e comma 8) e quella secondo cui la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati (comma 2).
- ❖ È altresì inderogabile la disposizione secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, salvo la possibilità di deroga statutaria per le associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 (comma 1).

## Adeguamenti statutari: organo amministrativo

Sono invece di **natura facoltativa** (con conseguente inapplicabilità dell'art. 101, comma 2 CTS): la possibilità di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza** (comma 3); la possibilità di prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle **diverse categorie di associati** (comma 4); la possibilità di attribuire la **nomina di uno o più amministratori** ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, o a lavoratori o utenti dell'ente (comma 5).

## Adeguamenti statutari: organo di controllo

La Circolare n. 20/2018 ha altresì fornito alcuni chiarimenti sugli **adeguamenti connessi alla nomina dell'organo di controllo**, che ai sensi dell'art. 30 CTS è obbligatoria per tutte le fondazioni del Terzo settore e per le associazioni al verificarsi di precise condizioni (superamento per due esercizi di due dei seguenti limiti: totale attivo patrimoniale: 110.000euro; ricavi 220.000 euro; dipendenti occupati in media 5 unità) o in caso di costituzione di patrimoni destinati.

Sul punto la circolare ha chiarito, in primo luogo, che nel caso in cui l'istituzione dell'organo sia obbligatoria, l'adeguamento potrà avvenire con le maggioranze ordinarie (art. 101, comma 2 CTS).

## Adeguamenti statutari: organo di controllo

Gli enti che non sono obbligati ad istituire l'organo di controllo (in quanto non rientrano nella casistica prevista dall'art. 30 CTS), potranno:

- ❖ regolamentarne il funzionamento nello statuto, subordinandone la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS: in questo caso la relativa modifica potrà essere approvata con le maggioranze dell'assemblea ordinaria;
- ❖ dotarsi comunque dell'organo di controllo, sebbene non obbligatorio: in questa seconda ipotesi, trattandosi di una scelta dell'ente, non sarà possibile ricorrere alle modalità «semplificate» di cui all'art. 101, comma 2 CTS.

## Adeguamenti statutari: revisione legale dei conti

Per quanto riguarda **la revisione legale dei conti**, la nomina del soggetto incaricato è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS (superamento di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi oltre 2.200.000; dipendenti occupati oltre 12 unità).

Questa funzione potrà essere attribuita dallo statuto all'organo di controllo, purché i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 30, comma 6 CTS). In tale ipotesi, la relativa modifica non potrà avvenire con le maggioranze dell'assemblea ordinaria: quella di affidare la revisione all'organo interno, infatti, rappresenta una scelta dell'ente.

## Adeguamenti statutari: revisione legale dei conti

Attenzione, tuttavia, all'ipotesi in cui la nomina del revisore legale sia obbligatoria **in ragione della costituzione di un patrimonio destinato a uno specifico affare** (art. 31, comma 3 del CTS): in questo caso, non essendo richiamato l'art. 30, comma 6 CTS, la revisione dovrà necessariamente essere affidata ad un revisore esterno.

Anche in questo caso, nell'ipotesi in cui l'ente scelga di subordinare la nomina del soggetto incaricato della revisione legale al verificarsi delle condizioni di legge, sarà possibile ricorrere alle modalità «alleggerite» per la relativa modifica statutaria.

## Adeguamenti statutari: personalità giuridica

In assenza del RUNTS, non può essere utilizzata la procedura semplificata per l'acquisizione della personalità giuridica di cui all'art. 22 del CTS.

L'art. 22 del CTS prevede per le associazioni e le fondazioni dotate della qualifica di ETS una **procedura semplificata per l'adozione della personalità giuridica** (diversa da quella prevista dal Libro I del codice civile e dalle relative norme di attuazione).

A tal fine, il patrimonio iniziale dell'ente deve essere:

- ❖ non inferiore a 15.000 euro per le associazioni
- ❖ non inferiore a 30.000 euro per le fondazioni.

In merito, il Ministero del lavoro ha affermato che, ferma restando l'inapplicabilità di tale procedura fino alla messa in funzione del RUNTS, i limiti patrimoniali fissati dall'art. 22 potranno costituire nel periodo transitorio (in assenza di puntuali disposizioni normative in materia) un parametro ai fini della valutazione discrezionale dell'organo competente in merito all'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente.

## Adeguamenti statutari: cooperative sociali

Nella disciplina ante-riforma, le cooperative sociali sono considerate **Onlus «di diritto»**, con possibilità di applicare le previsioni di maggior favore previste dalla propria legislazione di settore.

Le cooperative sociali potevano inoltre acquisire la qualifica di impresa sociale in base al vecchio D.lgs. n. 155/2006, a condizione di adeguare i propri statuti (la qualifica di impresa sociale non comportava, comunque, alcun beneficio fiscale).

Nel nuovo sistema, le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto: **non sono quindi necessarie modifiche statutarie** per qualificarsi come impresa sociale.

Ai soggetti in esame applicheranno le norme del D.lgs. n. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

Si possono ritenere applicabili gli incentivi previsti a favore della capitalizzazione, in quanto compatibili con la legislazione speciale delle cooperative.



## Adeguamenti statutari: cooperative sociali

Anche se non sono tenute obbligatoriamente ad adeguarsi, le cooperative sociali devono comunque rispettare le norme del D.lgs. 112/2017 che sono applicabili alle stesse, in quanto compatibili con la loro normativa specifica (L. 381/1990).

Tra queste, si applica alle cooperative sociali l'obbligo di redazione del bilancio sociale (che sarà efficace dopo l'emanazione delle relative linee guida da parte del Ministero). Per cui è consigliabile individuare nello statuto della cooperativa sociale gli organi competenti alla redazione e approvazione di tale documento.

Al contrario, non si applicano le disposizioni sull'organo di controllo, la cui disciplina resta regolata dal codice civile.

## Adeguamenti statutari: imprese sociali

Le imprese sociali costituite prima della riforma (sulla base della disciplina di cui al D.Lgs. n. 155/2006) dovevano adeguare i propri statuti ai nuovi requisiti entro **il 19 gennaio 2019**.

Entro il medesimo termine, tali modifiche statutarie potevano essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli statuti delle nuove imprese sociali dovranno necessariamente prevedere, ad esempio, la nomina di uno o più sindaci (richiesta nella previgente normativa solo in caso di superamento di due dei limiti di cui al primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, ridotti alla metà).

L'adeguamento potrà riguardare, inoltre, le nuove regole in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli *stakeholder*.



# ADEGUAMENTI STATUTARI: ODV E APS



## Inquadramento sistematico

L'attività di volontariato costituisce un valore fondamentale nel Terzo settore e può esplicarsi attraverso tutti gli enti non profit che si iscriveranno nell'apposito Registro unico nazionale (RUNTS). Tra questi, una disciplina particolare è prevista per **organizzazioni di volontariato (ODV)** e **associazioni di promozione sociale (APS)**.

L'art. 4, comma 1 menziona espressamente le ODV e le APS tra gli enti che assumono la qualifica di ETS. Con la riforma, vengono **abrogate le legislazioni di settore indirizzate a tali enti** (legge 266/1991 e legge 383/2000), che vengono ora disciplinati all'interno del Titolo V del Codice, tra le particolari categorie di enti del Terzo settore.

Le qualifiche di organizzazione di volontariato (ODV) e di associazione di promozione sociale (APS) potranno quindi essere adottate, a regime, solo dagli enti che si iscriveranno nelle apposite sezioni speciali del RUNTS.

A tali enti sono dedicate specifiche disposizioni civilistiche e fiscali, le quali trovano la propria giustificazione nella circostanza che ODV e APS svolgono le proprie attività istituzionali **avvalendosi prevalentemente dell'opera di volontariato dei propri associati**.

## Inquadramento sistematico

A seguito dell'entrata in vigore del CTS (3 agosto 2017), si è aperta una fase transitoria e di adeguamento, nella quale gli enti non profit sono chiamati a valutare se e in che modo collocarsi all'interno del Registro unico nazionale, in considerazione delle proprie modalità operative e alla luce delle nuove opportunità offerte dalla riforma.

**ODV e APS**, se vorranno mantenere la loro qualifica, dovranno **adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice entro il 31 ottobre 2020** (art. 101 comma 2 del CTS, così come modificato dal decreto Cura Italia n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020) e potranno farlo con una **procedura semplificata**.

Allo stesso modo, gli enti non profit che ad oggi non rivestono queste qualifiche potranno valutare se assumerle, alla luce delle novità introdotte, tramite l'iscrizione alle relative sezioni del RUNTS.

## Requisiti statutari: costituzione

ODV e APS devono essere costituite in **forma di associazione**, riconosciuta o non riconosciuta, da un **numero non inferiore a 7 persone fisiche** o, rispettivamente a **3 organizzazioni di volontariato** o a **3 associazioni di promozione sociale**.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno. Se ciò non avviene e l'ente non ha formulato richiesta di migrazione in un'altra sezione del Runts, viene cancellato dal registro.

ODV e APS possono ammettere come associati anche altri ETS (non dotati della relativa qualifica) o altri enti senza scopo di lucro (non iscritti al RUNTS), a condizione che il **numero** di questi ultimi **non** sia **superiore al 50% del numero delle ODV o delle APS**.

Quest'ultimo limite non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale.

## Requisiti statutarî: denominazione

La denominazione deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di **“organizzazione di volontariato”** e di **“associazione di promozione sociale”** oppure gli acronimi **“ODV”** e **“APS”**.

**Facoltativa**, invece, è l'indicazione di **“ente del Terzo settore”** o l'acronimo **“ETS”** (Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Durante il periodo transitorio, gli acronimi ODV e APS potranno essere utilizzati solo dagli enti che risultano iscritti nei registri di settore (art. 101, comma 3, CTS e nota direttoriale del Ministero del Lavoro, del 29 dicembre 2017).

## Requisiti statutari: denominazione

L'utilizzo della nuova denominazione recante l'indicazione ente del terzo settore/l'acronimo ETS (sul sito, nella corrispondenza, nei rapporti con i terzi, nelle comunicazioni al pubblico), è **subordinato all'effettiva iscrizione nel RUNTS**.

Per cui, laddove ODV e APS intendano integrare la loro denominazione con l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una **clausola che preveda l'integrazione automatica**, alla data di iscrizione nel RUNTS, **della denominazione sociale** (circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Un'analoga clausola, sospensivamente condizionata, potrà essere inserita dagli enti costituiti successivamente al 3 agosto 2017 che intendano acquisire la qualifica di ODV e APS.



## Requisiti statutari: attività di interesse generale

Oltre alla forma associativa, gli statuti di ODV e APS dovranno uniformarsi alle regole specifiche previste dal CTS per tali categorie di enti (**artt. 32-35 del CTS**) con riferimento in particolare:

- ❖ ai dei **destinatari** delle attività di interesse generale svolte;
- ❖ alle **modalità di svolgimento** delle attività di interesse generale.

Quanto al primo aspetto, **caratteristica distintiva delle ODV** rispetto alle APS è quella di **rivolgere le proprie attività di interesse generale soprattutto verso l'esterno.**

Beneficiari delle attività di interesse generale svolte dalle ODV devono essere, infatti, prevalentemente soggetti terzi rispetto all'ente; **mentre le attività delle APS** possono essere svolte discrezionalmente **in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.**

## Requisiti statutari: attività di interesse generale

Con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale, sia ODV che APS devono **avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.**

La prevalenza dei volontari associati viene garantita **limitando l'assunzione di lavoratori dipendenti e l'impiego di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.**

Per le **ODV**, tali prestazioni sono consentite nei soli limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o per qualificare o specializzare l'attività svolta, ma, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **50%** del numero dei volontari (art. 33, comma 1, CTS). Si pensi, ad esempio, a consulenze contabili/legali indispensabili per l'operatività dell'ente o al reperimento di specifiche professionalità in campo sociale o sanitario.

## Requisiti statutari: attività di interesse generale

Le **APS**, invece, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In questo caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **50%** del numero dei volontari o al **5%** del numero degli associati (art. 36 CTS).

La nuova disposizione è più specifica rispetto al precedente art. 18 della legge n. 383/2000, che prevedeva la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi solo in caso di particolare necessità.

I due parametri (50% dei volontari e 5% degli associati) dovrebbero trovare applicazione alternativamente e non cumulativamente. Ai fini del calcolo, tra i volontari vanno ricompresi sia i soggetti non associati, sia i soci che prestino attività di volontariato all'interno dell'ente.

Sia per ODV che per APS, non è necessario che lo statuto richiami espressamente le disposizioni che limitano l'impiego di lavoratori nell'attività (artt. 33, comma 1, e 36), in quanto sono immediatamente applicabili, anche in mancanza di un'espressa previsione in tal senso.

## Requisiti statutari: attività di interesse generale

Come per gli altri ETS, anche per ODV e APS sarà indispensabile individuare nello statuto **una o più attività di interesse generale tra quelle elencate nell'art. 5 del CTS**, anche attraverso il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo.

In un'ottica di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività stesse e siano declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente.

Trattandosi di adeguamento obbligatorio, sarà applicabile la modalità di deliberazione semplificata (art. 101, comma 2 CTS).

L'esercizio di **attività diverse, secondarie e strumentali** a quelle di interesse generale è facoltativo. Tuttavia, laddove l'ente intenda avvalersi di tale possibilità, l'esercizio delle attività diverse da quelle di interesse generale dovrà essere espressamente consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Non è necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

## Requisiti statutarî: volontari

Altro **adeguamento opportuno** per ODV e APS riguarda la regolamentazione dell'attività svolta dai volontari all'interno dell'ente, con specifico riferimento ai **rimborsi** da attribuire a questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 17 del CTS, i **volontari non possono ricevere una retribuzione** per l'attività, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente.

Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione** del volontario, **purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In sede di adeguamento, quindi, sarebbe **opportuno individuare nello statuto l'organo competente a deliberare sui rimborsi**.

## Requisiti statutarî: risorse

**Non è obbligatorio** adeguare gli statuti delle ODV alle disposizioni dell'art. 33 del CTS, in tema di risorse, in quanto la materia è disciplinata da una fonte di rango primario, per ci non necessita di un'espressa previsione statutario.

Le ODV possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dallo svolgimento di attività diverse (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017).

A differenza degli altri ETS, **per l'attività di interesse generale le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 (art. 33, comma 3 del CTS).

Tale ultimo inciso è stato introdotto dal D.L. n. 119/2018, al fine di consentire alle ODV di autofinanziarsi non solo tramite le attività diverse ma anche attraverso attività istituzionali in utile.

## Requisiti statutarî: risorse

Di conseguenza, per le ODV è possibile distinguere tra:

- ❖ **attività di interesse generale svolte in via istituzionale**, a titolo gratuito o verso rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- ❖ **attività di interesse generale svolte per autofinanziamento**.

Nel secondo caso, le attività sono assimilate tout court a quelle diverse e devono rispettare i criteri di secondarietà e strumentalità indicati dall'art. 6 del CTS (in base allo schema di decreto attuativo al vaglio del Consiglio di Stato, i ricavi derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente o il 66% dei costi complessivi dell'ente).

Il superamento dei limiti di secondarietà e strumentalità potrebbe condurre ad un provvedimento di cancellazione dal RUNTS.

Laddove siano svolte con modalità commerciali, per i ricavi derivanti da queste attività è possibile optare per i regimi forfetari di tassazione di cui artt. 80 e 86 del CTS.

Una clausola analoga a quella dell'art. 33, comma 3, del CTS non è prevista per le APS, le quali possono svolgere attività di interesse generale anche in utile, senza sottostare ai limiti di cui all'art. 6 del CTS.

## Requisiti statutari: democraticità

In quanto associazioni, sia ODV che APS devono rispettare il principio di democraticità di cui all'art. 21 del CTS, in base al quale l'atto costitutivo deve indicare i **requisiti per l'ammissione di nuovi associati** e la **relativa procedura**, secondo **criteri non discriminatori**, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Il principio di democraticità trova una specificazione nella disciplina delle APS, ove è previsto che **non possono assumere la qualifica di APS** le associazioni che dispongono **limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni** di qualsiasi natura **in relazione all'ammissione** degli associati o prevedono il **diritto di trasferimento**, a qualsiasi titolo, **della quota associativa** o che **collegano**, in qualsiasi forma, **la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale** (art. 35, comma 2, del CTS).

Sembra ammissibile prevedere la possibilità di escludere l'associato non in regola con il pagamento della quota associativa. È discusso, invece, se sia lecito limitare il diritto di voto ai soli associati maggiorenni (in senso contrario, Cass., ordinanza n. 23228 del 4/10/2017, secondo la quale, in questo caso, il diritto di voto degli associati minorenni può essere esercitato tramite i rappresentanti legali).



## Requisiti statutari: ordinamento e amministrazione

In tema di **organo amministrativo**, alle **APS** si applicano le disposizioni generali previste per le associazioni del Terzo settore (artt. 26 e ss.), che impongono il rispetto delle **cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.** (non può essere nominato amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e della normativa societaria su **conflitto di interessi** (art. 2475-ter c.c.) e **responsabilità** (art. 2392 e ss. c.c.). Inoltre, la **maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.**

In aggiunta, **per le ODV**, l'art. 34 del CTS dispone che:

- ❖ **tutti gli amministratori** devono essere **scelti tra** le persone fisiche **associate** ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, rispettando le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- ❖ **ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (fanno eccezione i membri dell'organo di controllo che hanno i requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.).



# **ADEGUAMENTI STATUTARI: ENTI FILANTROPICI**



## Definizione

Il Codice del Terzo Settore riconosce formalmente il ruolo degli enti filantropici prevedendo una apposita sezione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**L'art. 37 del D.Lgs. 117/2017** definisce gli enti filantropici come enti del Terzo settore costituiti in forma di fondazioni o associazioni riconosciute che erogano denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 37, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

Con la definizione fornita dal Codice del Terzo settore, pertanto, si è inteso valorizzare la mission di questo tipo di soggetti, impegnati nella raccolta e gestione di fondi da destinare a finalità solidaristiche e di interesse generale messe in campo da altre realtà del mondo non profit o direttamente a persone fisiche in condizioni disagiate.

## Finalità e attività

Come gli altri ETS, l'ente filantropico deve indicare nello Statuto le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

A differenza degli altri enti del Terzo settore l'ente filantropico ha una sua attività tipica, individuata dall'art. 37, comma 1, nel seguente modo: **“erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”**

Peraltro l'ente filantropico è l'unico a poter qualificare la propria attività di interesse generale sotto il profilo delle condizioni soggettive dei soggetti beneficiari come avveniva per le ONLUS. **Questo aspetto è ripreso dal decreto 112 e non vale per gli altri ETS.**

Per quanto concerne il concetto di svantaggio, si rinvia alla definizione fornita dalla Circ. n. 168/E del 26 giugno 1998 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui si tratta di **un giudizio complessivo** «connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare e di emarginazione sociale», come, ad esempio, in caso di soggetti disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni.

## Adeguamenti e finalità

In ogni caso, l'ente dovrà individuare l'attività di interesse generale tra quelle di cui all'art. 5 del CTS. In particolare, l'**attività istituzionale** dovrebbe essere quella di cui alla **lett. u)**, ossia “erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale” (attività che comunque non è preclusa ad ETS diversi dagli enti filantropici).

Nello statuto si ritiene inoltre opportuno indicare i settori di interesse generale che l'ente filantropico si propone di sostenere, mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi.

## Adeguamenti: denominazione

Tra gli adeguamenti che dovranno svolgere gli enti filantropici rientra sicuramente la modifica della **denominazione sociale**.

Trattandosi di un tipo di ente che rientra in una particolare categoria del Terzo settore, la denominazione deve contenere obbligatoriamente **l'indicazione di ente filantropico**.

È consentito altresì inserire facoltativamente anche la locuzione «**ente del Terzo settore**» o l'acronimo «**ETS**».

Tanto la denominazione di ente filantropico quanto quella di ETS potranno essere utilizzate nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico potrà valere solo dopo l'istituzione del RUNTS.

## Adegamenti: risorse

Gli atti costitutivi degli enti filantropici devono contenere:

- ❖ i **principi** per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi e le risorse;
- ❖ la **destinazione delle risorse**;
- ❖ le **modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti non profit.**

In virtù dell'elenco fornito sembra che gli enti filantropici possano anche effettuare “attività di investimento” a sostegno dei beneficiari, come, per esempio, l'acquisizione di beni immobili direttamente a favore degli enti beneficiari

Per quanto riguarda la forma giuridica **l'ente filantropico può assumere la forma di Fondazione o di Associazione riconosciuta.** A seconda della forma acquisita, l'ente sarà tenuto ad adeguare il proprio statuto prevedendo le opportune modifiche in tema di organi.

## Adeguamenti: gestione del patrimonio

Gli atti costitutivi degli enti filantropici devono contenere i **principi** per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi e le risorse; la destinazione delle risorse; la modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale.

E' importante dettagliare, quindi, nello statuto, quali saranno le modalità di gestione del patrimonio e di erogazione. Ad esempio, si potrebbe prevedere che, nell'ambito di tali attività, l'ente debba ispirarsi a principi di trasparenza e pubblicità; si potrebbe individuare una procedura per selezionare i potenziali beneficiari delle erogazioni, nonché i criteri di scelta a parità di beneficiari.

Con riguardo alla gestione del patrimonio, la stessa potrebbe essere ispirata a principi di prudenza e corretta amministrazione, al fine di ottimizzare i risultati di gestione ed evitare una dispersione di risorse.



## Adeguamenti: bilancio

Ai sensi dell'art. 39 del CTS, il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello degli altri ETS. **Nello specifico, quest'ultimo deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio.** Nel caso in cui i beneficiari di queste ultime siano diversi dalle persone fisiche, poi, occorre darne conto con l'indicazione delle generalità.

Da tale disposizione potrebbe sorgere il dubbio che gli enti filantropici siano sempre obbligati a redigere il bilancio sociale, anche a prescindere dal superamento del parametro di cui all'art. 14, comma 1, CTS.

Sul punto, l'unico intervento di prassi è quello del Consiglio nazionale dei Commercialisti (Circolare di novembre 2017), il quale propende per la non obbligatorietà di tale documento, ritenendo che l'art. 39 del CTS si limiti ad indicare il contenuto essenziale che deve avere il bilancio sociale laddove la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, CTS.

## Agevolazioni fiscali

Sul versante fiscale per i soggetti che intendono iscriversi nella sezione “enti filantropici” del RUNTS, trovano applicazione le norme del Codice del Terzo settore (CTS).

Per quanto riguarda le imposte dirette, dovrebbe applicarsi il regime degli **ETS non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, del CTS, in quanto l’ente filantropico, per la sua natura, svolge generalmente attività gratuite.**

Laddove l’ente svolga anche attività con modalità commerciali, in via secondaria, potrà optare per il regime forfettario di tassazione di cui all’art. 80 del CTS, con coefficienti di redditività variabili in funzione dei ricavi prodotti e del tipo di operazione (cessione di beni o prestazione di servizi).

A questo si aggiungono le nuove misure di vantaggio previste per gli ETS, quali gli strumenti di finanza sociale (titoli di solidarietà, social bonus e social lending), le agevolazioni in materia di imposte indirette (art. 82 del CTS) e gli incentivi per chi effettua erogazioni liberali (art. 83 del CTS).

Le modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 105/2018 al D.Lgs. n. 117/2017 estendono inoltre **l’esenzione IRES sui redditi derivanti dagli immobili** destinati allo svolgimento di attività non commerciale anche alle organizzazioni di volontariato che si trasformeranno in enti filantropici (art. 84 del CTS).



# ADEGUAMENTI STATUTARI: RETI ASSOCIATIVE



## Reti associative

La qualificazione della rete associativa come ente del Terzo settore trova espresso riconoscimento sia dall'art. 41, comma 1 del CTS, sia dall'art. 4 , comma 1 del Codice.

Nella specie, **l'art. 41, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017** stabilisce che le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti:

- ❖ un numero non inferiore a **100 enti del Terzo settore** o, in alternativa,
- ❖ almeno **20 fondazioni del Terzo settore**;
- ❖ le cui **sedi legali o operative** siano presenti in **almeno cinque regioni o province autonome**.

In aggiunta, ai sensi dell'art. 41, comma 2, si qualificano **reti associative nazionali**, allorquando ricorrano i seguenti requisiti dimensionali, gli enti del Terzo settore che associano:

- ❖ un numero non inferiore a **500 enti del Terzo settore**; o, in alternativa,
- ❖ almeno **100 fondazioni del Terzo settore**;
- ❖ e cui **sede legali o operative** siano presenti in **almeno dieci regioni o province autonome**.

## Reti associative

Tanto premesso, va evidenziato che l'**art. 46, comma 2**, del CTS assegna alle sole reti associative (a differenza delle altre tipologie di enti del Terzo settore) la possibilità di iscriversi contemporaneamente in più sezioni del RUNTS.

Da tale disposizione si deduce che gli enti in questione possono acquisire oltre alla veste di rete associativa – nei limiti di compatibilità con la relativa struttura – anche quella di un'altra categoria di ETS (associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ente filantropico, società di mutuo soccorso, impresa sociale o altro ente del Terzo settore costituito in forma associativa).

## Le attività delle reti associative

Con riguardo alle attività esercitabili, l'art. 41 comma 1 del CTS specifica che le reti associative “*svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali*”.

Il CTS, dunque, prevede per le reti associative una specifica attività istituzionale che, in caso di adozione della relativa qualifica, dovrà essere inserita nello statuto in sede di adeguamento.

## Le attività delle reti associative

In base ad un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 46 del CTS, si ritiene in ogni caso che le reti associative – in quanto enti del Terzo settore – debbano essere costituite per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, comma 1 del CTS), esercitando in via esclusiva o principale, anche attraverso i propri iscritti, una o più attività di interesse generale tra quelle elencate dall'art. 5, comma 1 del CTS.**

In particolare, sembrerebbe coincidere con l'attività statutaria prevista per le reti associative (art. 41, comma 1 CTS), la **prestazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore**, resa da enti che siano costituiti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore (attività considerata di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m) del CTS).

In quanto enti del Terzo settore, si ritiene in ogni caso che le reti associative possano altresì operare, anche tramite i propri aderenti, **negli ulteriori settori di attività considerati di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS**, potendo eventualmente svolgere **attività secondarie e strumentali** rispetto a quelle istituzionali di interesse generale, nei limiti e alle condizioni individuate dall'art. 6 del CTS (e dal relativo decreto attuativo).

## Le attività delle reti associative

Tanto premesso, occorre segnalare che l'**art. 41, comma 3 del CTS** consente alle **reti associative nazionali** (i.e. le reti che associno almeno 500 enti del Terzo settore o almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sede legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome) di esercitare, **in aggiunta a quelle statutarie**, le seguenti attività:

- a) **monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati**, eventualmente anche con riguardo all'impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) **promozione e sviluppo delle attività di controllo**, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

In particolare, potranno svolgere attività di controllo nei confronti dei propri aderenti le reti associative nazionali appositamente autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**art. 93, comma 5 del CTS**). Tale attività dovrà essere finalizzata ad accertare, nello specifico (art. 93, comma 1, lettere a), b) e c) del CTS):

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.



## Le attività delle reti associative

**I criteri, i requisiti e le procedure** per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali, nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere individuati con apposito decreto ministeriale (**art. 96 del CTS**).

## Ulteriori disposizioni dedicate alle reti associative

Ai fini dell'**iscrizione** nella relativa sezione del RUNTS, le reti associative dovranno presentare domanda presso l'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 47, comma 1 del CTS). Condizione necessaria per l'iscrizione in tale sezione è che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (art. 41, comma 5 del CTS).

Le reti associative **iscritte** nella relativa sezione **che siano costituite e operino da almeno un anno** potranno poi accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 del CTS, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore (art. 47, comma 5 del CTS) .

Tali risorse non potranno essere destinate, neppure indirettamente, ad enti diversi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

## Modelli di statuto tipizzati

Le reti associative possono inoltre predisporre appositi **modelli standard tipizzati di statuto**, che dovranno essere approvati con decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nell'ipotesi in cui l'ente del Terzo settore adotti tali modelli standard tipizzati, in sede di iscrizione al RUNTS l'Ufficio competente, una volta provveduto alla verifica formale della documentazione, iscriverà l'ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (con una procedura semplificata, quindi, rispetto a quella ordinariamente prevista per l'iscrizione – art. 47, comma 5 del CTS).

Ai sensi dell'art. 41, comma 7 del CTS, gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative devono in ogni caso disciplinare l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

## Deroghe previste per le reti associative

In ragione della loro composizione, della loro struttura e delle funzioni di rappresentanza svolte, infine, le reti associative possono derogare ad alcune delle disposizioni previste con riferimento alla regolamentazione statutaria delle associazioni del Terzo settore. In particolare, gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative:

- ❖ possono disciplinare il **diritto di voto degli associati in assemblea** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, del CTS (che prevede che a ciascun associato abbia un voto, con possibilità di attribuire agli associati che siano ETS più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti);
- ❖ possono disciplinare le **modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 del CTS (che prevede che associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento);
- ❖ possono disciplinare le **competenze dell'assemblea degli associati** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, del CTS (che elenca le competenze inderogabili dell'assemblea nelle associazioni del Terzo settore).



# **IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

## L'architettura del RUNTS

Un importante aspetto della riforma è rappresentato dall'istituzione del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, che andrà a sostituire i diversi registri speciali attualmente esistenti (Anagrafe delle Onlus, registri regionali del volontariato, registri regionali e provinciali delle Aps).

Il Registro sarà strutturato in **apposite sezioni**, che daranno evidenza delle singole categorie nelle quali gli ETS potranno scegliere di inquadrarsi e renderà pubblicamente accessibili le informazioni relative agli enti (ad es. bilanci).

Sono previste, in particolare, le seguenti sezioni:

1. **Organizzazioni di volontariato;**
2. **Associazioni di promozione sociale;**
3. **Enti filantropici;**
4. **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
5. **Reti associative;**
6. **Società di mutuo soccorso;**
7. **Altri enti del Terzo settore.**

Gli ETS (ad eccezione delle reti associative) non possono essere contemporaneamente iscritti in due o più sezioni.

## L'architettura del RUNTS

Dal punto di vista operativo, il Registro unico sarà gestito su **base territoriale** in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, attraverso **modalità informatiche**.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome individuano apposite strutture competenti (Uffici regionali o provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore). Presso il **Ministero del Lavoro** è istituito, invece, **l'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore**.

Il Registro sarà **pubblico** e reso accessibile a tutti gli interessati in **modalità telematica**.

Il nuovo Registro unico sostituirà l'Anagrafe delle Onlus e i Registri regionali delle ODV ed APS e l'iscrizione al suo interno costituirà condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni (comprese le misure di sostegno e le agevolazioni fiscali) introdotte dalla riforma.

L'istituzione di un unico Registro per tutti gli ETS consentirà una riduzione e semplificazione degli adempimenti (e dei relativi controlli).

## Iscrizione al RUNTS

Nel dettaglio, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico e le sue modalità di gestione saranno definite con **apposito decreto ministeriale** (art. 53, comma 1 del CTS).

Tale decreto ha recentemente ottenuto l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, dunque, per la sua definitiva efficacia si rendono ancora necessarie la registrazione alla Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto individua:

- ❖ i **documenti** da presentare per l'iscrizione, le **modalità di deposito** degli atti da inserire o aggiornare nel Registro;
- ❖ le **regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, e la gestione nel Registro**, finalizzate ad assicurare l'omogeneità degli elementi informativi sul territorio nazionale;
- ❖ le modalità con le quali è garantita la **comunicazione dei dati tra il Registro delle Imprese e il Registro unico** (con riferimento alle imprese sociali e agli altri ETS iscritti nel Registro Imprese).



## Iscrizione al RUNTS

- ❖ L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
- ❖ Nei casi previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica.
- ❖ Le qualifiche di Associazione di Promozione sociale (di seguito APS), di Organizzazione di Volontariato (di seguito ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.
- ❖ Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro imprese.

# Procedura di iscrizione al RUNTS: enti privi di personalità giuridica

Il procedimento di iscrizione è differente a seconda che l'ente che presenta la domanda abbia o meno personalità giuridica.

Per gli **enti senza personalità giuridica** l'iscrizione va effettuata rispettando il seguente iter.

È innanzitutto necessario presentare **domanda di iscrizione**, ad opera del rappresentante legale dell'ente, presso l'Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, oppure presso l'Ufficio statale nel caso in cui a presentare la domanda sia una rete associativa.

Alla domanda vanno allegati i seguenti **documenti**:

- ❖ **atto costitutivo**;
- ❖ **statuto**, registrato presso l'Agenzia delle entrate;
- ❖ l'ultimo o gli ultimi due **bilanci consuntivi approvati**, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- ❖ in caso di affiliazione ad una rete associativa, un'**attestazione di adesione** alla stessa rilasciata dal rappresentante legale.

# Procedura di iscrizione al RUNTS: enti privi di personalità giuridica

Dalla domanda di iscrizione devono risultare (anche mediante allegati) le seguenti informazioni:

- a) **sezione del RUNTS** presso la quale si richiede l'iscrizione;
- b) **denominazione**;
- c) **codice fiscale**;
- d) **eventuale partita IVA**;
- e) **forma giuridica**;
- f) **sede legale**;
- g) indirizzo di **posta elettronica certificata**;
- h) **contatto telefonico**;
- i) eventuali **sedi secondarie**;
- j) **data di costituzione dell'ente**;
- k) **attività di interesse generale** esercitate tra quelle di cui all'art.5 CTS;
- l) eventuali **attività diverse**;
- m) **soggetto cui l'ente aderisce** con relativo codice fiscale;
- n) generalità del **rappresentante legale**, degli altri **titolari di cariche sociali**, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché la data di nomina; **organi di controllo e revisione**;
- o) eventuale **iscrizione nel Registro imprese**;
- p) eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al **5 per mille**;
- q) dichiarazione di **presunzione di commercialità o non commercialità**;
- r) **per ODV e APS**, numero di soci cui è attribuito il diritto di voto, numero di lavoratori dipendenti/parasubordinati e volontari.

## Procedura di iscrizione al RUNTS: enti privi di personalità giuridica

Una volta ricevuta la domanda, l'Ufficio competente verifica la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni necessarie.

- In caso di **esito positivo** di tale verifica, entro **60gg** dalla presentazione della domanda l'Ufficio predispone, con apposito provvedimento, l'iscrizione nella sezione del RUNTS indicata.
- In caso, invece, di **domanda non corretta o incompleta**, entro **60gg** l'Ufficio invita l'ente a integrare la documentazione o completare la domanda entro un termine non superiore a 30gg. Nei 60gg successivi all'integrazione della documentazione o alla ricezione della domanda completata, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Nel caso in cui statuto e atto costitutivo siano redatti secondo **modelli standard tipizzati**, predisposti dalla rete associativa ed approvati dal Ministero del lavoro, il termine di 60gg è ridotto a **30gg**.

Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso **ricorso al TAR** competente.

# Adozione della personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS

L'art. 22 del CTS prevede per le associazioni e le fondazioni dotate della qualifica di ETS una **procedura semplificata** per l'adozione della personalità giuridica, molto più rapida di quella ordinaria che è subordinata ad un controllo preventivo di Regioni e prefetture e può richiedere fino a 180gg.

Il riconoscimento, nel dettaglio, avviene **in maniera automatica** con l'iscrizione nel Registro, previo **controllo notarile**.

Il notaio che riceve l'atto costitutivo dell'associazione/fondazione deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ente e per assumere la qualifica di ETS, nonché del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento, che deve essere:

- ❖ non inferiore a **15.000 euro** per le **associazioni**,
- ❖ non inferiore a **30.000 euro** per le **fondazioni**.

In caso di esito positivo della verifica, il notaio:

- ❖ deposita entro **20 giorni** a la documentazione presso il **Registro unico**;
- ❖ richiede l'**iscrizione** dell'ente al Registro (che dovrà solo verificare la regolarità formale dei documenti e procedere all'iscrizione, con la quale l'ente acquista la personalità giuridica).

## Procedura di iscrizione al RUNTS: enti già dotati di personalità giuridica

Per le associazioni riconosciute e le fondazioni, l'iscrizione presso il RUNTS **sospende** l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000. Tale sospensione implica l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato d.P.R., non già la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita. Pertanto, qualora l'ente dovesse essere cancellato dal RUNTS, tornerà ad avere efficacia l'iscrizione presso il registro delle persone giuridiche.

- L'associazione o la fondazione che intenda richiedere l'iscrizione al RUNTS, sottopone al **notaio** il verbale della relativa decisione, richiedendo contestualmente l'adeguamento dello statuto.
- Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni, il notaio provvede all'inoltro della richiesta di iscrizione, nel termine di **20 gg** dal deposito della relativa documentazione presso l'Ufficio del RUNTS competente.
- Qualora il notaio coinvolto nella procedura di iscrizione non abbia ritenuto sussistenti le condizioni richieste dalla legge (comprese quelle relative al patrimonio minimo), i fondatori, gli amministratori o gli associati possono, entro 30 gg, richiedere l'iscrizione all'Ufficio del Runts, allegando la documentazione prescritta.
- Nei successivi 60gg, l'Ufficio può chiedere l'**integrazione** della documentazione e dell'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione. In mancanza, qualora l'Ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, l'istanza si intende negata.

## Iscrizione delle reti associative

- ❖ La rete sarà tenuta ad indicare nella domanda di iscrizione i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'articolo 41 comma 1 lett. a) o di cui all'articolo 41 comma 2 del Codice. **Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta**, sarà verificato dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato **l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente**, ciascuno considerato una sola volta nell'ambito della singola rete. **È fatta salva la facoltà di un singolo ente di essere affiliato a più reti associative**;
- ❖ Qualora l'ente istante intenda essere iscritto anche presso altra **sezione del RUNTS**, l'istanza è presentata in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS, **che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione**. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. **Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative**, l'istanza nel suo complesso è respinta.

## ETS che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale

- ❖ Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS **continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese.**
- ❖ Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al registro delle imprese se esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale
- ❖ **La disposizione non è applicabile alle imprese sociali,** che sono iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali presso il Registro imprese (iscrizione valida anche ai fini di quella nella corrispondente sezione del RUNTS)



## Gli effetti dell'iscrizione al RUNTS

L'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (e la conseguente adozione della qualifica di ETS) è **facoltativa**.

Essa, tuttavia, costituisce presupposto necessario per fruire delle **agevolazioni fiscali** (detrazioni e deduzioni per i donatori, agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, possibilità di autofinanziarsi attraverso attività commerciali secondarie tassate con regimi semplificati, eccetera) e delle altre **misure di sostegno** connesse all'adozione della qualifica di ETS (come, ad esempio, l'accesso a bandi pubblici o a fondi riservati al Terzo settore).

L'iscrizione, inoltre consente all'ente di **qualificarsi come ETS** nei rapporti con i terzi.

Dall'iscrizione nel Registro, d'altra parte, deriva l'obbligo di adeguarsi agli obblighi in materia di trasparenza e agli altri adempimenti previsti dal Codice.

Gli enti iscritti nel Registro, inoltre, potranno essere sottoposti ai controlli in merito ai requisiti necessari all'adozione della qualifica di ETS (svolti dagli uffici del Registro) e a quelli sulla corretta applicazione delle relative misure fiscali (svolti dall'amministrazione finanziaria).

## Enti religiosi civilmente riconosciuti

Gli **Enti religiosi civilmente riconosciuti** possono richiedere l'iscrizione presso il RUNTS limitatamente all'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, per le quali dev'essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le **scritture contabili** di cui all'art. 13 del CTS.

Tali enti sono tenuti a depositare un **regolamento** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale devono risultare le seguenti indicazioni:

- a) **attività di interesse generale** ed eventualmente **attività diverse**;
- b) **divieto di distribuzione di utili**;
- c) individuazione del **patrimonio destinato** allo svolgimento delle attività;
- d) **devoluzione del patrimonio** ad altri Ets in caso di scioglimento o cancellazione;
- e) obbligo di tenere **scritture contabili separate**;
- f) disciplina in materia di **scritture contabili, redazione del bilancio di esercizio, predisposizione del bilancio sociale, libri sociali obbligatori e trattamento economico e normativo dei lavoratori**;
- g) disciplina dei **poteri di rappresentanza e gestione**;
- h) **condizioni di validità o di efficacia** degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali.

La domanda di iscrizione, presentata dal rappresentante legale, dev'essere correlata, oltre che dal regolamento, dall'**atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS** o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.

## Aggiornamento delle informazioni

Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni comunicate in sede di iscrizione, nonché a depositare:

- ❖ **le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** o, nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, del regolamento;
- ❖ **il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; nel caso di enti** enti religiosi civilmente riconosciuti, tali atti sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- ❖ **le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;** per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
- ❖ i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;

(segue)

# Aggiornamento delle informazioni

(segue)

- ❖ **la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;**
- ❖ **gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;**
- ❖ **l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.**

## Cancellazione dal RUNTS

La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore potrà avvenire:

- ❖ a seguito di **istanza da parte dell'ente** stesso;
- ❖ a seguito di **accertamento d'Ufficio** della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro;
- ❖ deposito del **bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria**;
- ❖ acquisizione da parte dell'Ufficio di provvedimenti adottati dalla competente autorità che determinano un'**incompatibilità** con l'iscrizione nel RUNTS;
- ❖ **inutile decorso del termine** assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per depositare atti, aggiornamenti e informazioni.

I **controlli** sulla permanenza di tali requisiti verranno svolti dagli **Uffici del Registro** (art. 93 del CTS) e potranno essere eseguiti attraverso l'esame di documentazione e/o tramite visite ed ispezioni.

Nelle ipotesi di mancato aggiornamento delle informazioni che devono risultare obbligatoriamente nel Registro o di mancato o incompleto deposito di atti (come rendiconti o bilanci) è prevista una **procedura di diffida** (art. 48, comma 4, del CTS) in base alla quale l'ufficio del Registro, prima di procedere alla cancellazione, assegna all'ente un termine non superiore a **180 giorni** per regolarizzare l'adempimento. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso il **ricorso dinanzi al tribunale amministrativo**.

## Migrazione da una sezione all'altra

Gli ETS avranno, a regime, la possibilità di **migrare attraverso le varie sezioni** del Registro unico senza che ciò comporti lo scioglimento dell'ente o la devoluzione del patrimonio (art. 50 del CTS).

In tal caso, la richiesta di migrazione dovrà essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro.

- Qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in una sezione, lo stesso ente può presentare all'Ufficio RUNTS competente apposita domanda per essere iscritto in una sezione diversa.
- La migrazione può anche essere richiesta a seguito di comunicazione dell'Ufficio competente del RUNTS dalla quale risulti la perdita dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l'ente è iscritta.

Ad esempio l'ETS non commerciale che, in concreto, vede incrementarsi i ricavi di natura commerciale potrà valutare se riqualificarsi come impresa sociale (e viceversa).

Allo stato attuale, un soggetto che perde la qualifica fiscale di Onlus e che continua comunque ad operare (come ente non commerciale ovvero come ente commerciale) è invece tenuto a devolvere gli incrementi patrimoniali realizzati nei periodi di imposta nei quali si è avvalso della qualifica (cfr. Circ. 59/E/2007 e, in generale, la Circ. 168/E/1998).

## Popolamento iniziale del RUNTS: ODV e APS

Per le **ODV** e le **APS** è previsto un **meccanismo automatico di trasmigrazione** dai registri attualmente esistenti al Registro unico nazionale.

In particolare, l'art. **54 del CTS** prevede che gli enti pubblici territoriali comunichino telematicamente al Registro unico nazionale i dati in loro possesso in merito alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri speciali.

I competenti Uffici regionali e provinciali trasferiscono telematicamente al RUNTS entro i 90 gg successivi copia dell'atto costitutivo e dello statuto ai fini del deposito.

Una volta ricevute queste informazioni, gli uffici del Registro unico nazionale, nel termine di **180 giorni**, dovranno verificare la **sussistenza dei requisiti** per l'iscrizione, richiedendo agli enti eventuali informazioni e documenti mancanti.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti nel successivo termine di **60 giorni** comporterà la mancata iscrizione nel Registro unico.

## Popolamento iniziale del RUNTS: ONLUS

Per le **Onlus** non è previsto un meccanismo di trasmigrazione automatica dalla relativa anagrafe (tenuta presso le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate).

L'Agenzia delle entrate comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus (almeno codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del rappresentante legale).

**L'elenco viene pubblicato sul sito dell'Agenzia** e di tale pubblicazione viene data comunicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Al fine di perfezionare l'iscrizione, ciascun ente dovrà presentare **apposita domanda** presso l'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica messa a disposizione sul Portale del RUNTS. In tale domanda dovrà indicare la sezione del Registro nella quale intende essere iscritto e dovrà altresì allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e degli ultimi due bilanci.



## Popolamento iniziale del RUNTS: ONLUS

Tale onere dovrà essere ottemperato nel termine che va dalla data di pubblicazione in Gazzetta fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10 del CTS).

Ciascun Ufficio, ricevuta la domanda, entro 60 gg verifica per ciascun ente la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo dispone l'iscrizione nel RUNTS presso la sezione indicata.

Le Onlus che erano già iscritte presso i registri APS o presso i registri Onlus istituiti ai sensi della L. 266/1191 non sono tenute a presentare la suddetta domanda.

Una volta avvenuta l'iscrizione nel RUNTS, l'ente sarà cancellato dall'Anagrafe Onlus.

## Popolamento iniziale del RUNTS: ONLUS

In caso di **mancata iscrizione al RUNTS**, le ONLUS:

- ❖ **non potranno continuare ad utilizzare la qualifica di ONLUS** (la relativa disciplina verrà abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione europea);
- ❖ saranno obbligate a **devolvere il patrimonio**, in quanto l'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 farebbe venir meno le garanzie di non lucratività connesse all'adozione di tale qualifica (l'obbligo di devoluzione dovrebbe riguardare solo il patrimonio incrementale - Circ. 59/E/2007 e Circ. 168/E/1998).

La devoluzione del patrimonio della Onlus è espressamente esclusa, invece, in caso di iscrizione al RUNTS come ETS (art. 101, comma 8 del CTS).



*Grazie per la vostra  
attenzione*

Studio Legale ACTA – sede di Roma  
Via dei Redentoristi n. 9, 00186  
Roma

Mail: [gabriele.sepio@actax.it](mailto:gabriele.sepio@actax.it)